FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

COMUNICATO UFFICIALE N.10 del 18/11/2026

Giudice Sportivo Nazionale
Corte Sportiva d'Appello
Tribunale Federale
Corte Federale di Appello

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A GOLD MASCHILE

Giornata 10

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
70	14/11/2026	SSV BOZEN LOACKER VOLKSBANK - RAIMOND SASSARI	21-29
69	14/11/2026	PROGER CASSANO MAGNAGO - MACAGI CINGOLI	35-19
64	14/11/2026	CONVERSANO - PRESSANO	29-21
65	14/11/2026	BLACK DEVILS MERAN ALPERIA - PUBLIESSE CHIARAVALLE	37-34
66	14/11/2026	TRIESTE - METELLI COLOGNE	35-32
67	14/11/2026	SALUMIFICO RIVA MOLTENO - ORLANDO HAENNA	35-26
68	14/11/2026	JUNIOR FASANO - TEAMNETWORK ALBATRO SIRACUSA	34-38

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
RAIMOND SASSARI	19	10	9	1	0	315	256	0
PRESSANO	15	10	6	3	1	283	264	0
SSV BOZEN LOACKER VOLKSBANK	14	10	7	0	3	300	299	0
CONVERSANO	12	10	6	0	4	282	274	0
TEAMNETWORK ALBATRO SIRACUSA	12	10	6	0	4	307	288	0
PROGER CASSANO MAGNAGO	12	10	6	0	4	296	273	0
BLACK DEVILS MERAN ALPERIA	10	10	5	0	5	335	327	0
JUNIOR FASANO	10	10	5	0	5	307	308	0
METELLI COLOGNE	8	10	4	0	6	290	293	0
SALUMIFICO RIVA MOLTENO	8	10	4	0	6	286	297	0
PUBLIESSE CHIARAVALLE	7	10	3	1	6	281	289	0
TRIESTE	6	10	3	0	7	290	296	0
MACAGI CINGOLI	5	10	2	1	7	263	295	0
ORLANDO HAENNA	2	10	1	0	9	234	310	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

GARA N° 66 DEL 14/11/2026 TRIESTE - METELLI COLOGNE

4148 - TRIESTE (a carico di SOCIETA')
AMMENDA DI EURO 1000.00 (MILLE/00) per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che posizionatisi dietro la porta della squadra avversaria, disturbavano il portiere. Per ristabilire l'ordine la gara è stata interrotta per 2 minuti.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

- SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE –

17434 GARA N° 65 DEL 14/11/2026 BLACK DEVILS MERAN ALPERIA - PUBLIESSE CHIARAVALLE

4114 - Black Devils Meran Alperia (a carico di SOCIETA')
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI EURO 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) per non conformita' nell'uso degli spazi pubblicitari (Vademecum 2026/2027 pag.48).

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A1 FEMMINILE

Giornata 8

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
499	11/11/2026	AC LIFE STYLE ERICE - LENO	46-15
497	14/11/2026	TRAPANI - ALI' - BEST ESPRESSO MESTRINO	37-25
500	14/11/2026	HAC GERMANCAR NUORO - CASALGRANDE PADANA	29-22
501	14/11/2026	CONVERSANO - JOMI SALERNO	24-36
496	14/11/2026	SIRIO TOYOTA TERAMO - SECURFOX ARIOSTO FERRARA	40-22
498	14/11/2026	CASSANO MAGNAGO - MEZZOCORONA	32-22

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
AC LIFE STYLE ERICE	15	8	7	1	0	285	151	0
JOMI SALERNO	15	8	7	1	0	269	176	0
CASSANO MAGNAGO	14	8	7	0	1	253	201	0
BRIXEN SUEDTIROL	10	6	5	0	1	182	156	0
HAC GERMANCAR NUORO	10	8	5	0	3	214	197	0
SIRIO TOYOTA TERAMO	10	8	5	0	3	253	220	0
CASALGRANDE PADANA	10	8	5	0	3	212	215	0
TRAPANI	8	7	4	0	3	183	207	0
LENO	6	8	3	0	5	199	218	0
MEZZOCORONA	4	8	2	0	6	180	236	0
CONVERSANO	4	8	2	0	6	205	235	0
ALI' - BEST ESPRESSO MESTRINO	1	8	0	1	7	193	276	0
SECURFOX ARIOSTO FERRARA	1	8	0	1	7	192	275	0
CELLINI PADOVA	0	7	0	0	7	162	219	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A SILVER MASCHILE - GIR. A

Giornata 8

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
229	14/11/2026	FERRARA - BRIXEN	26-32
228	14/11/2026	SECCHIA RUBIERA - VICENTINA	28-25
225	14/11/2026	SPARER EPPAN VOLKSBANK - MALO	28-24
226	14/11/2026	RDO PALLAMANO BELLUNO - ARDEA VERDEAZZURRO	22-28
230	14/11/2026	PANTAREI MODENA - PAESE	33-36
227	15/11/2026	PROGER CASSANO NEXT GENERATION - VIGASIO	29-30

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
BRIXEN	16	8	8	0	0	274	205	0
SPARER EPPAN VOLKSBANK	15	8	7	1	0	246	213	0
MALO	13	8	6	1	1	270	227	0
ARDEA VERDEAZZURRO	13	8	6	1	1	244	204	0
SECCHIA RUBIERA	7	8	3	1	4	244	259	0
VIGASIO	7	8	3	1	4	218	237	0
PAESE	6	8	3	0	5	235	242	0
PANTAREI MODENA	5	8	2	1	5	226	244	0
RDO PALLAMANO BELLUNO	4	8	2	0	6	204	233	0
VICENTINA	4	8	2	0	6	219	252	0
PROGER CASSANO NEXT GENERATION	4	8	2	0	6	217	250	0
FERRARA	2	8	1	0	7	229	260	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

GARA N° 225 DEL 14/11/2026 SPARER EPPAN VOLKSBANK - MALO

0626 - MALO (a carico di ATLETI: 1000672 - Lollo Alberto)
SQUALIFICA PER 1 (UNA) GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per il comportamento tenuto dall'atleta che durante un'azione di gioco particolarmente aggressiva e pericolosa, colpiva con la mano il volto di un avversario (art. 16 comma 3 RGD).

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

- SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE –

18308 GARA N° 229 DEL 14/11/2026 FERRARA - BRIXEN

4168 - Ferrara (a carico di SOCIETA')

SANZIONE AMMINISTRATIVA DI EURO 100,00 (CENTO/00) per l'inottemperanza all'uso della piattaforma live ticker (Vademecum 2026/2027 pag.48).

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A SILVER MASCHILE - GIR. B

Giornata 8

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
357	14/11/2026	PUNTOSHOP24 PUTIGNANO - TEAMNETWORK ALBATRO NEXGEN	41-35
362	14/11/2026	CUS PALERMO - ARETUSA	27-31
358	14/11/2026	GENEA LANZARA - LIONS TERAMO	31-31
359	14/11/2026	MONTEPRANDONE - PROGER PALL.CHIETI 1975	30-29
360	14/11/2026	CAMERANO - ROMAGNA	27-34
361	14/11/2026	PRIME SERVICE SANNIO - INNOTECH SERRA FASANO	23-25

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
LIONS TERAMO	14	8	6	2	0	247	218	0
ROMAGNA	14	8	7	0	1	262	196	0
MONTEPRANDONE	11	8	5	1	2	241	226	0
PROGER PALL.CHIETI 1975	11	8	5	1	2	290	251	0
ARETUSA	9	8	4	1	3	253	230	0
PUNTOSHOP24 PUTIGNANO	8	8	4	0	4	222	247	0
TEAMNETWORK ALBATRO NEXGEN	8	8	4	0	4	241	252	0
GENEA LANZARA	7	8	3	1	4	229	243	0
CAMERANO	6	8	2	2	4	262	263	0
INNOTECH SERRA FASANO	6	8	3	0	5	210	218	0
CUS PALERMO	2	8	1	0	7	214	238	0
PRIME SERVICE SANNIO	0	8	0	0	8	170	259	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A2 FEMMINILE - GIR. A

Giornata 3

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
638	14/11/2026	3 ZINNEN - BRUNECK	24-16
637	14/11/2026	SCHENNA - LAUGEN	27-35
639	15/11/2026	MEZZOCORONA - INNSBRUCK TIROL	25-28
640	15/11/2026	BRIXEN - TAUFERS	24-25

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
INNSBRUCK TIROL	6	3	3	0	0	93	75	0
LAUGEN	6	3	3	0	0	104	89	0
SCHENNA	4	3	2	0	1	121	90	0
MEZZOCORONA	2	3	1	0	2	85	80	0
BRIXEN	2	3	1	0	2	76	82	0
TAUFERS	2	3	1	0	2	83	91	0
3 ZINNEN	2	3	1	0	2	75	89	0
BRUNECK	0	3	0	0	3	62	103	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

GARA N° 638 DEL 14/11/2026 3 ZINNEN - BRUNECK

3824 - Bruneck (a carico di SOCIETA')
AMMENDA DI EURO 300.00 (TRECENTO/00) per il comportamento tenuto dal proprio tesserato Sig. Lazzari Marco (collaboratore).

3824 - Bruneck (a carico di DIRIGENTI: 1058565 - Lazzari Marco)
INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 25.11.2026 perché, a seguito di una squalifica per avere tenuto un comportamento antisportivo nei confronti dei direttori di gara, al termine della gara scendeva dagli spalti e avvicinatosi al tavolo si rivolgeva ai direttori di gara proferendo una frase offensiva ai sensi art. 16 comma 4 R.G.D.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A2 FEMMINILE - GIR. B

Giornata 3

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
691	14/11/2026	ODERZO - VENPLAST DOSSOBUONO	26-23
693	15/11/2026	CITTA' DEL REDENTORE - GUERRIERE MALO	29-20
692	15/11/2026	CASSANO MAGNAGO - LENO	34-16

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CITTA' DEL REDENTORE	6	3	3	0	0	94	69	0
CASSANO MAGNAGO	4	2	2	0	0	65	37	0
ODERZO	4	3	2	0	1	72	70	0
GUERRIERE MALO	2	2	1	0	1	43	42	0
VENPLAST DOSSOBUONO	2	3	1	0	2	88	78	0
FERRARIN MILANO	0	2	0	0	2	35	60	0
LENO	0	3	0	0	3	53	94	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

GARA N° 692 DEL 15/11/2026 CASSANO MAGNAGO - LENO

2830 - CASSANO MAGNAGO (a carico di SOCIETA')
AMMENDA DI EURO 50.00 (CINQUANTA/00) per mancata esibizione richiesta forza pubblica art. 15 R.G.D.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A2 FEMMINILE - GIR. C

Giornata 4

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
743	14/11/2026	MARCONI JUMPERS - LIONS SASSARI 2012	34-32
745	14/11/2026	PALL. 2 AGOSTO BOLOGNA - PUBLIESSE CHIARAVALLE	21-27
744	14/11/2026	ROMAGNA - SCUOLA PALL. MODENA	40-22
746	14/11/2026	CAMERANO - CINGOLI	42-24
742	15/11/2026	SPALLANZANI CASALGRANDE - G.F. SICUREZZA PARMA	28-26

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CAMERANO	8	4	4	0	0	162	94	0
ROMAGNA	7	4	3	1	0	148	98	0
PUBLIESSE CHIARAVALLE	7	4	3	1	0	124	111	0
MARCONI JUMPERS	6	4	3	0	1	101	100	0
SPALLANZANI CASALGRANDE	4	4	2	0	2	116	107	0
SCUOLA PALL. MODENA	4	4	2	0	2	105	117	0
G.F. SICUREZZA PARMA	2	4	1	0	3	91	86	0
CINGOLI	2	4	1	0	3	85	112	0
LIONS SASSARI 2012	0	4	0	0	4	95	141	0
PALL. 2 AGOSTO BOLOGNA	0	4	0	0	4	68	129	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A2 FEMMINILE - GIR. D

Giornata 3

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
828	14/11/2026	TUSHE PRATO - FLAVIONI	37-18
826	14/11/2026	EUROMED MUGELLO - PETRARCA	31-23
827	15/11/2026	RAIMOND VERDEAZZURRO - FOLLONICA	23-27
825	15/11/2026	LA TORRE - SALERNO	19-27

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
TUSHE PRATO	6	3	3	0	0	102	55	0
SALERNO	4	3	2	0	1	74	65	0
FOLLONICA	4	3	2	0	1	84	79	0
EUROMED MUGELLO	4	3	2	0	1	79	74	0
RAIMOND VERDEAZZURRO	2	3	1	0	2	69	73	0
PETRARCA	2	3	1	0	2	68	74	0
FLAVIONI	2	3	1	0	2	64	93	0
LA TORRE	0	3	0	0	3	58	85	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

GARA N° 825 DEL 15/11/2026 LA TORRE - SALERNO

0415 - La Torre (a carico di SOCIETA')
AMMENDA DI EURO 500.00 (CINQUECENTO/00) per il comportamento tenuto da un proprio sostenitore, che per tutta la durata della gara proferiva frasi irriguardose nei confronti dei direttori di gara e per avere altresì al termine della gara, atteso i direttori di gara all'ingresso degli spogliatori reiterando tale comportamento con fare minaccioso pronunciando frasi offensive.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato ufficiale Nr. 10 del 18/11/2026

SERIE A2 FEMMINILE - GIR. E

Giornata 1

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
873	14/11/2026	CUS PALERMO - TOP FIVE ACIREALE	27-37
874	14/11/2026	HALIKADA GATTOPARDO - AC LIFE STYLE ERICE	29-20
875	14/11/2026	AUTOSICURA PALL. MARSALA - TH MASCALUCIA - AS IMPIANTI AETNA	29-24

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
TOP FIVE ACIREALE	2	1	1	0	0	37	27	0
HALIKADA GATTOPARDO	2	1	1	0	0	29	20	0
AUTOSICURA PALL. MARSALA	2	1	1	0	0	29	24	0
TH MASCALUCIA - AS IMPIANTI AETNA	0	1	0	0	1	24	29	0
AC LIFE STYLE ERICE	0	1	0	0	1	20	29	0
CUS PALERMO	0	1	0	0	1	27	37	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO –

GARA N° 875 DEL 14/11/2026 AUTOSICURA PALL. MARSALA - TH MASCALUCIA - AS IMPIANTI AETNA

4102 - TH MASCALUCIA - AS IMPIANTI AETNA (a carico di ATLETI: 1057401 - TRUSCELLO DENISE)

DEPLORAZIONE perché a seguito di un' esclusione di 2 minuti, usciva dal campo applaudendo in maniera ironica e provocatoria in faccia ad uno dei direttori di gara (art. 16 comma 2 R.G.D.).

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO

PROCEDIMENTO N. 01/2026

Il giorno 16 novembre 2026, alle ore 15.30 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Enrico CARATOZZOLO – Presidente

Avv. Fabio GERMANI – Componente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO – Componente

Per l'esame del reclamo proposto in materia di partecipazione obbligatoria all'attività giovanile dalla Società **ASD HANDBALL ODERZO (COD. FED. 4068)** in persona del Sig. **Roberto Marcuzzo**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 04.11.2026.

Svolgimento del procedimento

Con reclamo del 6 novembre 2026, l'A.S.D. Handball Oderzo (4068) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 4 novembre 2026, con la quale, in relazione alla partecipazione all'attività giovanile obbligatoria per la Serie B maschile, sono state comminate alla società la sanzione amministrativa di euro 2.000,00 e la penalizzazione di sei punti nel campionato maggiore 2026/27.

La reclamante ha chiesto, in via principale, l'annullamento integrale delle sanzioni e il proscioglimento da ogni addebito. In via subordinata ha domandato la revoca dei punti di penalizzazione e la riduzione della sanzione amministrativa, anche mediante riqualificazione della condotta quale irregolare istituzione del gemellaggio oppure mediante applicazione di un semplice richiamo o diffida. In via ulteriormente subordinata ha chiesto la limitazione della risposta sanzionatoria alla sola sanzione amministrativa di euro 2.000,00 o alla diversa misura ritenuta equa.

La società ha dedotto di avere perso, nell'estate del 2026, il proprio settore giovanile maschile, trasferitosi pressoché integralmente alla ASD Pallamano Oderzo (2805), e di avere quindi richiesto a quest'ultima il gemellaggio del settore giovanile maschile. La

richiesta sarebbe stata inviata il 1° settembre 2026 e accettata il 2 settembre 2026 dalla ASD Pallamano Oderzo (2805).

Motivi della decisione

1. <u>Sulla disciplina applicabile</u>

Il Vademecum FIGH per la stagione 2026/27 stabilisce che gli affiliati iscritti ai campionati di serie sono tenuti a partecipare all'attività giovanile indicata per il rispettivo campionato, portando regolarmente a termine il relativo campionato.

Per la Serie B maschile, l'obbligo consiste nella partecipazione a un campionato Under 14 maschile e a un campionato Under 16 oppure Under 18 maschile.

La stessa disciplina stabilisce che la partecipazione a un campionato è regolarmente adempiuta soltanto quando la squadra prende parte a tutte le fasi prescritte, senza ritirarsi o essere esclusa. Per i campionati di categoria, inoltre, la partecipazione è subordinata allo svolgimento effettivo del numero minimo di gare previsto e alla mancata esclusione o rinuncia della squadra.

Il Vademecum ammette, inoltre, che l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile possa essere assolto da una società gemellata, purché quest'ultima partecipi a un campionato di serie o categoria inferiore. Per la Serie B maschile è previsto il rapporto tra società di Serie B e società giovanile.

Tale disciplina costituisce il parametro esclusivo della decisione. L'autonomia dell'ordinamento sportivo consente infatti alle federazioni di disciplinare, attraverso statuti e regolamenti, gli obblighi degli affiliati e le conseguenze delle relative violazioni, purché siano rispettati il contraddittorio, il diritto di difesa, l'obbligo di motivazione e l'effettività dell'impugnazione. La concreta applicazione delle sanzioni deve comunque essere coerente con criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati.

2. <u>Sulla tempestività e sulla validità astratta del gemellaggio</u>

Il Vademecum prevede che il gemellaggio possa essere richiesto mediante semplice e-mail entro il 1° ottobre 2026, purché la società richiesta sia di rango inferiore e abbia sede nella medesima regione o in una provincia confinante di altra regione. La seconda società deve confermare l'accettazione, anch'essa mediante e-mail entro il medesimo termine.

Nel caso di specie, la richiesta dell'Handball Oderzo (4068) risulta inviata il 1° settembre 2026 e la risposta della Pallamano Oderzo (2805) risulta trasmessa il 2 settembre 2026. La procedura è quindi tempestiva.

La corrispondenza dimostra altresì l'esistenza di una volontà concorde delle due società di instaurare un rapporto di gemellaggio riferito al settore giovanile maschile. La richiesta non può essere considerata giuridicamente irrilevante per il solo fatto di non utilizzare formule sacramentali, poiché il Vademecum richiede il semplice scambio di e-mail e non impone, per la richiesta di gemellaggio in quanto tale, un modello formale predeterminato.

Il gemellaggio, tuttavia, consente due diverse tipologie di intervento: il tesseramento multiplo e l'utilizzo della squadra della società gemellata. Si tratta di modalità funzionalmente differenti. Il tesseramento multiplo richiede, tra l'altro, l'utilizzo dell'apposito modulo T21, la sottoscrizione dei soggetti previsti e l'indicazione dei campionati interessati.

La reclamante afferma di avere inteso ricorrere alla seconda modalità, vale a dire all'utilizzo delle squadre giovanili della società gemellata, non disponendo più di un proprio settore giovanile e non dovendo effettuare il tesseramento multiplo dei singoli atleti. Tale interpretazione è plausibile e coerente con la finalità dichiarata dell'iniziativa. Non è tuttavia sufficiente, da sola, a dimostrare che l'obbligo federale sia stato concretamente adempiuto.

3. <u>Sull'effettivo adempimento dell'obbligo mediante la società gemellata</u>

La norma secondo cui l'obbligo si intende assolto mediante una società gemellata non attribuisce efficacia liberatoria alla sola richiesta di gemellaggio o al semplice consenso dell'altra società. Il gemellaggio costituisce lo strumento organizzativo; l'adempimento consiste invece nella partecipazione effettiva e regolare della società gemellata ai campionati giovanili richiesti.

Nel fascicolo risultano documentate:

- la richiesta di gemellaggio dell'Handball Oderzo (4068);
- l'accettazione della Pallamano Oderzo (2805);
- l'affermazione secondo cui quest'ultima avrebbe iscritto nei termini le squadre giovanili e versato le tasse previste.

La Corte non può sostituire la prova dell'adempimento effettivo con la sola prova dell'intenzione di adempiere. La finalità sostanziale perseguita dalla reclamante è meritevole di considerazione, ma la disciplina federale tutela la continuità dell'attività giovanile e richiede che essa sia concretamente svolta e portata a termine. La dottrina sportiva ha sottolineato che l'autonomia regolamentare federale incontra il

limite della necessità di criteri conoscibili e della coerenza tra condotta accertata e risposta sanzionatoria.

Ne consegue che la domanda principale di proscioglimento non può essere accolta.

4. <u>Sulla sanzione amministrativa</u>

Il Vademecum prevede, per ciascuna inadempienza relativa all'obbligo di partecipazione, una sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per la Serie B maschile. Le sanzioni si applicano per ciascuna inadempienza.

La sanzione di euro 2.000,00 applicata dal Giudice Sportivo Nazionale è astrattamente compatibile con la contestazione di due obblighi distinti: Under 14 e Under 16 oppure Under 18. Il dato dispositivo del Comunicato Ufficiale, tuttavia, si limita ad indicare l'importo complessivo e non chiarisce in modo puntuale:

- quali siano le due specifiche inadempienze;
- se entrambe siano state effettivamente contestate e accertate;
- se il gemellaggio sia stato escluso per mancanza dei requisiti formali oppure per mancata prova della partecipazione sostanziale.

Il deficit motivazionale non conduce all'annullamento integrale, poiché dagli atti risulta comunque non provato l'adempimento dell'obbligo mediante la società gemellata. Esso impone però una rideterminazione della sanzione, non potendosi applicare la misura duplicata in assenza di una puntuale dimostrazione di due autonome violazioni.

La Corte ritiene pertanto congrua la sanzione amministrativa di euro 1.000,00, corrispondente alla violazione accertata in termini sufficientemente determinati: il mancato assolvimento dell'obbligo di partecipazione attraverso una società gemellata validamente operante.

5. <u>Sulla penalizzazione di sei punti</u>

Il Vademecum distingue la sanzione amministrativa dalle sanzioni disciplinari in classifica. In particolare, prevede:

- tre punti di penalizzazione per la rinuncia all'iscrizione ai campionati obbligatori entro il termine previsto;
- cinque punti di penalizzazione per il ritiro o l'esclusione dai campionati obbligatori.

Il provvedimento impugnato ha applicato sei punti, apparentemente corrispondenti a due penalizzazioni di tre punti ciascuna. La motivazione, però, non individua le due

autonome rinunce all'iscrizione né chiarisce se la condotta della società sia stata qualificata come rinuncia all'iscrizione, mancata partecipazione, ritiro o esclusione.
La penalizzazione di classifica, proprio perché incide direttamente sul risultato sportivo della stagione, richiede una motivazione particolarmente precisa circa il presupposto normativo e fattuale. Non è sufficiente il generico richiamo al "mancato adempimento" o alla "mancata iscrizione" senza specificare quale squadra obbligatoria sia stata omessa e quale fattispecie sanzionatoria sia stata applicata.
Inoltre, gli atti dimostrano che la società non è rimasta inerte: essa ha attivato tempestivamente una procedura di gemellaggio, ha ottenuto l'accettazione della Pallamano Oderzo e ha perseguito, sia pure senza prova conclusiva dell'effettivo perfezionamento sostanziale, la finalità di rispettare l'obbligo federale. Tale condotta è incompatibile con l'automatica equiparazione della vicenda a una duplice rinuncia all'iscrizione.
La penalizzazione di sei punti deve pertanto essere annullata. L'annullamento non comporta il riconoscimento dell'integrale adempimento, ma deriva dalla mancanza di una motivazione sufficiente e specifica in ordine al titolo della penalizzazione e alla sua misura.
La conclusione è conforme al principio secondo cui le sanzioni sportive, pur potendo perseguire obiettivi legittimi di regolarità ed equilibrio delle competizioni, devono essere determinate sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati, con valutazione delle circostanze rilevanti e controllo effettivo.

6. <u>Sulle domande subordinate</u>

La domanda subordinata di riqualificazione della condotta quale mera irregolare istituzione del gemellaggio è fondata solo in parte. Il gemellaggio risulta tempestivamente richiesto e accettato, sicché non può essere qualificato come inesistente. Non risulta tuttavia provato che esso abbia prodotto l'effetto sostitutivo previsto dal Vademecum, poiché manca la prova dell'effettiva partecipazione delle squadre gemellate ai campionati richiesti.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per un proscioglimento integrale né per un semplice richiamo, atteso che l'obbligo federale è rimasto documentalmente insoddisfatto. La buona fede della società e l'attivazione tempestiva della procedura assumono però rilevanza ai fini della graduazione della risposta sanzionatoria.

È invece accoglibile la domanda ulteriormente subordinata nella parte in cui mira a escludere la penalizzazione e a contenere la sanzione alla sola componente amministrativa, sebbene in misura inferiore a quella richiesta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Handball, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'A.S.D. Handball Oderzo (4068) avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 4 novembre 2026,

accoglie parzialmente il reclamo

e, per l'effetto:

1. conferma, nei limiti di cui in motivazione, l'accertamento del mancato comprovato assolvimento degli obblighi di partecipazione all'attività giovanile mediante società gemellata;
2. annulla la penalizzazione di sei punti nel campionato maggiore 2026/27;
3. ridetermina la sanzione amministrativa a carico dell'A.S.D. Handball Oderzo (4068) nella misura di euro 1.000,00;
4. rigetta nel resto il reclamo, ivi compresa la domanda principale di integrale annullamento delle sanzioni;
5. dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti e pubblicata nelle forme federali;
6. dispone, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, del Regolamento Giustizia e Disciplina, l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia versato dalla reclamante;
7. deposita contestualmente la motivazione;
8. manda alla segreteria per i relativi ulteriori incombenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Sportiva d'Appello.

F.to Avv. Enrico CARATOZZOLO – Presidente

F.to Avv. Fabio GERMANI – Componente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO – Componente